

ammissibile, anche credibile in quanto tale diversa data è ricavabile dalla c.t.p che parla di un accesso verificatosi il 22/11/1997, e comprovata dalla fattura del dicembre 15/12/97 per spese di ripulitura del fondo, inoltre i testi escussi hanno chiarito ogni dubbio in proposito, deducendo che i fatti per cui è causa non si verificarono solo dopo pochi giorni dagli eventi dannosi oggetto del precedente giudizio inter parte n. 1166/98, conclusosi con sentenza di questo TRAP n. 11/2002, ma a distanza di mesi.

D'altra parte, risulta prodotta in atti lettera della Regione Campania in cui, lungi dal contestare l'evento, se ne procrastina la definizione per motivi di bilancio (vedi fascicolo ricorrente)

In proposito, va notato che, per conoscenza derivante da molteplici giudizi consimili, in queste zone, gli alvei (e tra essi quello denominato *Quindici*) scorrono sostanzialmente in piano ed a quota topografica più bassa rispetto alla pianura pedemontana, sicché su di essi si riversa la maggior parte del carico di sedimenti, che erosi nelle parti montane del bacino idrografico e trasportati a valle dalla corrente, ivi vengono a depositarsi per la repentina diminuzione della pendenza e l'aumento della resistenza allo scorrimento dovuto alla presenza di preesistenti depositi e di vegetazione spontanea. Ciò provoca un notevole accumulo di materiali, che riduce considerevolmente il lume dei canali, che sono poi in vari punti invasi anche da rifiuti urbani ivi vandalicamente deposti dalle popolazioni residenti nella zona, rendendo essenziale un'opera costante di pulizia, cavatura e manutenzione degli argini, che invece difetta del tutto

Catella Sant

G

E' pertanto del tutto attendibile che, in mancanza di un'opportuna e costante opera di manutenzione, all'epoca dei fatti si fosse creato un notevole accumulo di materiali, tale da ridurre considerevolmente il lume dell'alveo. --

Ne consegue che in occasione delle piogge di notevole intensità, come quella del giorno indicato in ricorso, lo stato di abbandono dell'alveo e la presenza degli ostacoli al libero deflusso delle acque misero in crisi la sua capacità di smaltimento.

Non v'è prova del carattere eccezionale dell'evento meteorologico in questione, né della sua idoneità, per forza ed intensità sue proprie a produrre vasti allagamenti, mentre è provato lo stato di abbandono dell'alveo ed il difetto di ordinaria manutenzione, che ha determinato il sorgere dei presupposti affinché un flusso d'acqua che, in condizioni ordinarie sarebbe stato ben smaltito, divenisse insostenibile per la molto ridotta funzionalità dell'alveo. Deve, dunque, escludersi che ricorra l'ipotesi di un evento meteorologico eccezionale, tale da escludere la responsabilità dell'ente gestore degli alvei (T. sup. acque 14.2.90 n. 14; id. 31.1.85 n. 4) e deve affermarsi che l'allagamento è dipeso dalla mancata manutenzione dell'alveo e dei suoi argini, che ha determinato l'incapacità degli stessi di consentire un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di resistere alla pressione della corrente. -----

Va pertanto affermata la responsabilità della Regione convenuta, che in conseguenza va condannata al risarcimento dei danni che i ricorrenti hanno dimostrato di avere subito. -----

Passando alla liquidazione dei danni il Tribunale ritiene di basarsi sulla C.T.P., confermata testimonialmente, che appare immune da vizi logici, ma soprattutto dalle foto allegate e ritiene, quindi, di liquidare equitativamente al

Cartolina risult


ricorrente la minor somma di € 4.000,00 espressa con riferimento al potere attuale della moneta

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass., ss. uu., 17.2.95 n. 1712 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (per la quale di recente v.: Cass. 3.1.98 n. 13), il danno da ritardo non può essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma liquidata alla stregua dei valori monetari del tempo della decisione, e gli interessi vanno applicati con riferimento ai valori assunti dal credito nei singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso), in cui la somma base considerata si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero facendo riferimento ad un indice medio (Cass. 17.7.97, n. 6570), sicché gli interessi non vanno liquidati sulle somme finali sopra liquidate, bensì su quelle liquidate con riferimento ai valori monetari del novembre 1997 in poi, di anno in anno su somme rivalutate (secondo un addendo annuale medio costante), sino a giungere ai valori attuali. -----

Contiglieri

G

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 7/10/2002 da Nuzzo Michele, così provvede:

1) condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente che liquida in € 4.000,00, oltre interessi come indicato in motivazione,

2) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio del ricorrente, che liquida in €1.700,00 di cui €100,00 per spese, €

1.000,00 per diritti, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore De Sarno, anticipante.

Così deciso in Napoli il 15/5/2006.

L'estensore

René René Calogero Nelli

il Presidente

Alonso

FE.

- 4 GEN 2007

IL CANCELLIERE POS. EC. GI

Rulloff

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 24 MAG. 2006

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLOZZA)

IL CANCELLIERE POS. EC. GI

(Enrico Gallozza)

Rulloff

ANNOTAZ. EX ART. 5 L. 399/91

NUZZO MICHELE

CF: NZZ MHL38T2TB565H

REGIONE CAMPANIA

80011990639

IL CANCELLIERE POS. EC. GI

Rulloff

NOTIF. ESTR. SEND.

30.1.07

AN, 27.3.07

Il Cancelliere
Rulloff

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Atti Giudiziari e Amministrativi	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	168,00
456 T	89,74
964 T	5,16
TOTALE	262,90
Registrato il	23.11.06
N	13482

Il Cancelliere
Rulloff

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Signor.

De Saruo
procuratore di Nuzzo Michele
Napoli, li 5 APR. 2007

IL CANCELLIERE
Eugenio Corzolino

La presente copia composta di n. 8 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 5 APR. 2007

Napoli, li 5 APR. 2007



IL CANCELLIERE
Eugenio Corzolino

In richiesta dell'Avv. Salvatore De Saruo, quale procuratore di Nuzzo Michele, si notificò alla Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli via S. Lucia, 81.

ISTANZA E RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Su istanza dell'Avv. Salvatore De Sarno, in qualità di procuratore di Nuzzo Michele, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1°, legge 28/2/1997, n. 30, copia conforme all'originale in forma esecutiva della su estesa sentenza n. 77/2006, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio eletto per la carica a Napoli, Via Santa Lucia, 81.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antescritto atto ad ass intimat ea designat domicili mediante consegna di copia conformi dell'originale ricorrenza	
COLICCHIO SILVANA	
13 APR 2007	
UFFICIALE GIUDIZIARIO Anna Maria Severino	